



Deliberazione Giunta Regionale n.143 del 28/03/2015

Dipartimento 54 – Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali,
Politiche Sociali

Direzione Generale 12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari
Opportunità, Tempo Libero

Oggetto dell'Atto:

Modifica regolamento 22 febbraio 2013, n. 2, "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- a. il sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.), risalente alla legge istitutiva 17 luglio 1890, n. 6972, è stato oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- b. alla luce della sopravvenuta riforma, con legge costituzionale 18 ottobre 2000, n. 3, del titolo V della parte seconda della Costituzione, che ha trasferito la materia alla potestà legislativa regionale per esclusione, la regione Campania ha disciplinato il riordino del sistema delle IIPPAB e l'ordinamento delle nascenti aziende pubbliche di servizi alla persona (AA.S.P.) con legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 recante modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, fonte primaria di disciplina della materia;
- c. in particolare, gli articoli 16-bis e 16-ter della legge regionale n. 11/2007 autorizzano la Giunta regionale a disciplinare il riordino delle II.PP.A.B. e l'ordinamento delle A.S.P. con regolamento ai sensi dell'articolo 56, comma 4, dello statuto regionale, ispirandosi alle disposizioni del decreto legislativo n. 207/2001 e in osservanza dei principi e dei criteri direttivi dettati dalla cennata legge regionale;
- d. la disciplina regionale è stata completata con regolamento di delegificazione 22 febbraio 2013, n. 2;

Valutato che:

- a. l'articolo 16-bis, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 11/2007 reca i criteri direttivi per la salvaguardia della destinazione dei patrimoni appartenenti alle istituzioni estinte e per la loro devoluzione;
- b. l'articolo 16-ter, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 11/2007 reca i criteri direttivi per la devoluzione del patrimonio delle AA.S.P. dichiarate estinte;
- c. l'articolo 39, comma 5, del regolamento n. 2/2013 reca la disciplina per l'attribuzione del patrimonio degli enti estinti, in osservanza delle norme regolatrici della L.R. n. 11/2007;

Considerato che:

- a. la disciplina vigente in materia di devoluzione dei patrimoni degli enti estinti che, per disposizione statutaria, operano sull'intero territorio regionale o di più ambiti territoriali di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11/2007 dichiarate estinte pregiudica l'unitarietà del patrimonio e di destinazione e fruibilità a scopi sociali dei beni trasferiti;
- b. è opportuno, altresì, modificare con efficacia immediata la composizione degli organi di amministrazione degli enti che operano sull'intero territorio regionale o in più ambiti territoriali di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11/2007, in modo da rafforzare la gestione unitaria degli scopi sociali e del patrimonio degli stessi;

Ritenuto, pertanto,

- a. di dover procedere alla modifica degli articoli del regolamento regionale 2/2013, con cui è disciplinato il procedimento di attribuzione del patrimonio degli estinti II.PP.A.B. e AA.S.P., secondo modalità idonee a garantire la salvaguardia della loro unità e l'unitarietà dei relativi vincoli di destinazione;
- b. di dover modificare, per l'effetto, l'articolo 11 del succitato regolamento, aggiungendo il seguente periodo al comma 5: "In caso di estinzione di istituti che operano sull'intero territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 il personale e il patrimonio mobiliare e immobiliare è attribuito alla Regione, al fine di salvaguardare la continuità e l'unitarietà delle finalità istituzionali";
- c. di dover coerentemente modificare, in conformità, l'articolo 39 del medesimo regolamento, aggiungendo il seguente periodo al comma 5: "In caso di estinzione di aziende che operano sull'intero territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 il personale e il patrimonio mobiliare e immobiliare è attribuito alla Regione, al fine di salvaguardare la continuità e l'unitarietà delle finalità istituzionali";

d. di dover integrare l'articolo 20 del regolamento, aggiungendo dopo il comma 4 il comma 4 bis: "In ogni caso nei consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende che operano sul territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 uno dei membri, nel caso di consigli con tre componenti, o due membri, nel caso di consigli con cinque componenti, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. Gli statuti degli enti sono conseguentemente adeguati alle modifiche e non si applica il comma 6 dell'art. 15";

Visti:

- a. l'articolo 117 della Costituzione;
- b. lo statuto regionale;
- c. la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
- d. il regolamento regionale n. 2/2013, recante norme per il *"Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona"*;
- e. l'articolo 10, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale della Campania;
- f. il parere dell'Ufficio legislativo, reso con prot. 2015.0010091/UDCP/GAB/UL

propone e la Giunta a voto unanime, in conformità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in preambolo che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, dello Statuto regionale, le modifiche del regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 2, come di seguito riportate:
 - a. all'articolo 11, è aggiunto il seguente periodo al comma 5: "In caso di estinzione di istituti che operano sull'intero territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 il personale e il patrimonio mobiliare e immobiliare è attribuito alla Regione, al fine di salvaguardare la continuità e l'unitarietà delle finalità istituzionali";
 - b. all'articolo 39, è aggiunto il seguente periodo al comma 5: "In caso di estinzione di aziende che operano sull'intero territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 il personale e il patrimonio mobiliare e immobiliare è attribuito alla Regione, al fine di salvaguardare la continuità e l'unitarietà delle finalità istituzionali";
 - c. all'articolo 20, è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente comma 4 bis: "In ogni caso nei consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende che operano sul territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 uno dei membri, nel caso di consigli con tre componenti, o due membri, nel caso di consigli con cinque componenti, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. Gli statuti degli enti sono conseguentemente adeguati alle modifiche e non si applica il comma 6 dell'art. 15";
2. di trasmettere la presente deliberazione al Capo di Gabinetto del Presidente, all'Ufficio legislativo, al Capo Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali, alla Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC;